

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

---

59° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

---

**Presidenza del presidente CARELLA**

### I N D I C E

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3187-B) Disposizioni urgenti in materia sanitaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**- e petizione n. 291 ad esso attinente**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 5, 7

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. . . . . 7

DI ORIO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 5, 6

TOMASSINI (*Forza Italia*) . . . . . 5, 6

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3187-B) Disposizioni urgenti in materia sanitaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 291 ad esso attinente**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dalla nostra Commissione in sede deliberante e, dopo lungo periodo, è tornato al nostro esame avendo la Camera dei deputati apportato alcune modifiche. In gran parte si tratta di piccole correzioni o soppressioni di articoli già approvati in prima lettura in sede deliberante dalla Commissione. Nella mia relazione mi soffermerò solamente sulle parti modificate.

Innanzitutto, l'originario titolo del disegno di legge: «Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale» è stato sostituito con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

All'articolo 1 (Quaderno di campagna), la modifica riguarda la data di decorrenza che nel testo del Senato era stabilita, rispettivamente per l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni, al 30 giugno 1999 e al 30 aprile 1999, mentre la Camera ha individuato le date del 30 giugno 2000 e del 30 aprile 2000.

L'articolo 2 è identico. L'articolo 3, in materia di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali, è stato soppresso. Quanto all'articolo 4 (Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori) del testo approvato in prima lettura, ora articolo 3, sono state approvate le seguenti modifiche: al comma 1, il termine decorre non più dall'anno 1998 ma dal 1999; inoltre si dispone che il rifinanziamento della legge n. 548 del 1993, concernente la prevenzione e cura della fibrosi cistica, sia considerato quale quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, che è integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999. Il comma 2 è identico. Il comma 3 presenta come novità il termine per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i soggetti che hanno subito danni da vaccinazioni. I soggetti danneggiati devono presentare domanda all'azienda unità sanitaria locale competente,

entro il termine perentorio di quattro anni, invece che di due (come previsto nel testo approvato dal Senato), dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 stabilisce solamente che i soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, debbono presentare alla azienda unità sanitaria locale competente le relative domande.

La nuova formulazione del comma 5 è la seguente: «Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001.

Il comma 6 è stato modificato per quanto riguarda gli anni cui gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si riferiscono. Pertanto il comma 6 recita: «agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 per l'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonchè agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della sanità». Il comma 7, aggiuntivo, recita: «il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 4 (Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali), i commi 1, 2 e 3 sono identici. Il comma 4, nel nuovo testo, recita: «4. Le aziende titolari delle registrazioni in revisione sono tenute a fornire al Ministero della sanità, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, ogni elemento ritenuto utile per la revisione». La differenza sta nel fatto che nel testo precedente del Senato non era specificata l'autorità competente cui riferire le informazioni.

I commi 5 e 6 sono identici. Il comma 7 recita: «A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero della sanità si astiene, fatte salve le diverse decisioni della commissione unica del farmaco per motivi urgenti di carattere sanitario, dal rilasciare modifiche delle autorizzazioni in revisione e nuove autorizzazioni per i medicinali a base di principi attivi e con le indicazioni in revisione». I commi 8 e 9 sono identici.

Quanto all'articolo 5 (corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato), dopo il comma 1, rimasto identico, è stato aggiunto il comma 2

che recita testualmente: «All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le parole: «Al 6 giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Al 31 dicembre 2001». L'articolo 7 del testo approvato dal Senato è rimasto identico nel suo contenuto, fatto salvo il termine stabilito al 31 dicembre 1999, ed è diventato articolo 14. L'articolo 8 del testo del Senato è stato soppresso mentre è stato introdotto un articolo 6 aggiuntivo, recante disposizioni in merito alla erogazione di medicinali. Esso recita testualmente: «1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al medico prescrittore».

L'articolo 7 è identico nel contenuto e corrisponde all'articolo 9 da noi approvato. L'articolo 8 (corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato), riguardante il concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il Ministero della sanità, presenta alcune modifiche; in particolare, esso recita: «1. Il Ministero della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per potenziare i controlli veterinari necessari a prevenire i problemi sanitari derivanti dall'introduzione nel territorio nazionale di animali vivi e di prodotti di origine animale e per far fronte agli inderogabili impegni comunitari, è autorizzato, per la copertura delle vacanze esistenti in organico relativamente alla qualifica iniziale di medico veterinario, a bandire, per una sola volta, un concorso pubblico riservato nella percentuale del 30 per cento a veterinari che alla data del 31 dicembre 1998 hanno ricoperto per almeno 2 anni complessivi un incarico conferito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254».

Gli articoli 11, 12 e 13 del testo del Senato sono stati soppressi.

Infine, l'articolo 9, corrispondente all'articolo 14 approvato dal Senato, presenta alcune modifiche, come il riferimento al vincolo di destinazione e ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome, non contenuti nel testo originario del Senato.

Gli articoli 10 (ex articolo 15), recante disposizioni in materia di profilassi, e 11 (ex articolo 16), recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità di medicinali per uso umano non sono stati modificati. L'articolo 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e si compone di due commi, entrambi volti a modificare la legge n. 175 del 5 febbraio 1992. In particolare, il comma 1 prevede che all'articolo 1, comma 1 della citata legge n. 175 (già modificata dall'articolo 3 della legge n. 42 del 1999) le parole: «attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie» siano sostituite con le seguenti: «attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione». Il comma 2, invece, stabilisce che all'articolo 4, comma 1, sempre della legge n. 175, le parole: «attraverso giornali e periodici destinati esclusiva-

mente agli esercenti le professioni sanitarie» siano sostituite con le seguenti: «attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione».

L'articolo 13, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, concerne le proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale. In particolare, il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui alla legge n. 476 del 1987 è prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto. Il comma 2, invece, prevede che ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 438 del 1998, le parole: «1999, 2000 e 2001» siano sostituite dalle seguenti: «2000, 2001 e 2002».

Infine l'articolo 14 conferma la formulazione dell'articolo 7 del testo approvato dalla Commissione, salvo la modifica del termine del 31 dicembre 1998 in quello del 31 dicembre 1999 per l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri *Braille*.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno un carattere particolarmente tecnico rispetto ad un testo che, già di per sé, presentava la caratteristica di una elevata tecnicità.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, devo sottolineare che unitamente all'esame del disegno di legge n. 3187-B è stato inserito, all'ordine del giorno odierno, anche l'esame della petizione n. 291 ad esso attinente.

In realtà, si tratta di più petizioni presentate al Senato da parte di cittadini che, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, invitano il Parlamento a riaprire i termini per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. Poichè tale richiesta è stata accolta dall'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, anticipo che l'esame della petizione in oggetto può considerarsi così esaurito.

TOMASSINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, chiedo se l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge sia stata approvata con l'assenso della Conferenza dei Capigruppo.

DI ORIO. Signor Presidente, il Presidente del Gruppo Forza Italia dovrebbe già essere in possesso della informazione richiesta dal senatore Tomassini!

PRESIDENTE. Devo presumere che la decisione di assegnare alla Commissione la discussione del disegno di legge in sede deliberante sia stata assunta con l'assenso della Conferenza dei Capigruppo. Nel contempo, però, devo anche ricordare che, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, è il Presidente del Senato che assegna i disegni di legge in sede deliberante. Comunque, mi riservo di acquisire ulteriori informazioni sulla richiesta avanzata dal senatore Tomassini, effettuando una verifica più puntuale sulla data della seduta dell'ufficio di Presidenza in cui è stata assunta questa decisione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMASSINI. Signor Presidente, come ben sappiamo, questo disegno di legge ha avuto un *iter* parlamentare prolungato in quanto accorpa provvedimenti eterogenei, in precedenza oggetto di vari decreti-legge non convertiti.

Abbiamo notato con soddisfazione come molti elementi che erano stati presi in considerazione e valutati nel corso dell'esame in questa Commissione si siano poi risolti nel tempo quasi per soppressione naturale. L'attuale contenuto del disegno di legge attiene, pertanto, in gran parte ad un insieme di misure tendenti a sanare situazioni ancora pendenti da risolvere con notevole urgenza.

Pertanto, fatta salva la precisazione che ho richiesto poc'anzi, riteniamo che si possa procedere successivamente all'esame dell'articolato. Nel frattempo, preannuncio sin da ora che il nostro Gruppo presenterà, in riferimento ad alcuni articoli specifici, alcuni ordini del giorno, nella speranza che gli stessi siano accolti come raccomandazione dal Governo. Ovviamente, in mancanza di un esito positivo in tal senso, presenteremo e sosterrremo alcuni emendamenti, ritenendo opportuni alcuni aggiustamenti al testo.

Per quanto riguarda invece alcune considerazioni di carattere generale, ci auguriamo che questa sia l'ultima volta che ci troviamo costretti a «raffazzonare» in un unico disegno di legge una serie di interventi non omogenei tra loro, raggruppati soltanto a causa di ritardi, non certo dovuti a questa fase della legislatura, ma risalenti a periodi più lontani.

Devo però aggiungere che la risposta data alla petizione n. 291 rappresenta la parte del provvedimento che ci vede più favorevoli, visto l'*iter* dell'intera vicenda che essa contempla ed il contenzioso giudiziario ad essa connesso. L'articolo 3 del testo licenziato dalla Camera dei deputati accoglie, infatti, le richieste più che legittime avanzate dai cittadini danneggiati da vaccinazioni, da trasfusioni e da emoderivati, prevedendo, finalmente, l'indennizzo da corrispondere. Questo è uno dei motivi che ci induce ad offrire la nostra massima disponibilità e a non ostacolare l'approvazione del disegno di legge n. 3187.

DI ORIO. Come ha ben sottolineato il Presidente, è difficile non accettare il carattere tecnico di questo provvedimento. Si tratta, infatti, di un disegno di legge che scaturisce da una sommatoria di provvedimenti non risolti contenuti in testi più ampi.

Tuttavia, l'opportunità degli interventi in esso previsti è data dalla necessità di definire alcune situazioni urgenti, fra le quali si evidenziano, in modo particolare, quella degli indennizzi alle persone danneggiate da emoderivati, trasfusioni e vaccinazioni, oggetto della legge n. 210 del 1992. Trattandosi di indennizzi particolarmente importanti, ritengo che gli stessi debbano essere rapidamente corrisposti ai cittadini che ne hanno diritto e che la partita che mette in campo le poste di bilancio ad essi re-

lative sia del tutto opportuna in quanto risolve questioni rimaste da tempo in sospeso.

Pertanto, come Gruppo dei Democratici di Sinistra auspichiamo la rapidissima approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che è del tutto tecnico e la cui composizione risente delle situazioni che ho testè indicato. Per tali motivi, non mi sembra corretto definire questo provvedimento raccoglitticcio o raffazzonato; si tratta soltanto di una serie di norme già contenute in altri disegni di legge e quindi raccolte in un unico provvedimento.

Da questo punto di vista ribadisco l'auspicio che il testo oggi al nostro esame sia approvato in sede deliberante da questa Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale e rinuncio ad intervenire in sede di replica.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli interventi dei senatori Tomassini e Di Orio hanno, a mio parere, ben illustrato il contenuto e lo spirito del disegno di legge già discusso ed approvato da questo ramo del Parlamento.

Vorrei in particolare sottolineare l'importanza di alcuni articoli tendenti a rifinanziare leggi ora rimaste senza copertura finanziaria, come quella per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica e, soprattutto, la riapertura dei termini relativi agli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati, in accoglimento di alcune giuste richieste che provengono dagli interessati.

Credo pertanto che il provvedimento meriti l'attenzione di tutti e la rapida approvazione, se non altro per questi contenuti che vanno incontro ai bisogni dei cittadini.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a venerdì 17 settembre, alle ore 12. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

